Civile Ord. Sez. 3 Num. 25858 Anno 2026
Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 27/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14477/2024 R.G. proposto da:

TURRI CARLA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FELLI, con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

ACEA ATO 5 S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato GRETA MORELLI, con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1306/2023, depositata il 28/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Carla Turri, proprietaria di un appartamento sito in Anagni, servito da utenza idrica gestita da Acea Ato 5 s.p.a, esponeva di avere ricevuto nell'agosto 2017 la fattura di conguaglio n. 3017011000505891 del 27 luglio 2017 dell'importo di euro 2.804,47, relativa ai consumi del periodo 13 dicembre 2016 - 1° giugno 2017. Assumeva che la pretesa fosse fondata su un'autolettura del contatore del 12 dicembre 2016, della quale disconosceva la sottoscrizione e la grafia; deduceva inoltre l'incongruità dei consumi che le erano stati addebitati rispetto alle caratteristiche dell'immobile, alla composizione del nucleo familiare e allo storico dell'utenza. Esponeva altresì che, nonostante i reclami formulati, il gestore aveva proceduto al distacco della fornitura per morosità e alla rimozione del contatore, costringendola a stipulare un nuovo contratto e a sostenere spese per il soggiorno temporaneo presso una struttura ricettiva, in attesa del ripristino del servizio.

Conveniva, pertanto, dinanzi al Giudice di pace di Ferentino Acea Ato 5 s.p.a, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della fattura di conguaglio e della successiva sospensione della fornitura idrica, la declaratoria dell'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 3017011000505891 del 27 luglio 2017, la restituzione delle somme corrisposte e asseritamente non dovute e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

Costituitasi in giudizio, Acea Ato 5 s.p.a contestava le domande attoree, sostenendo che la fattura era fondata su consumi effettivi rilevati mediante lettura del contatore eseguita dal proprio personale in data 1° giugno 2017 e che il contatore era perfettamente funzionante, non essendo emerse rotture o perdite. Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto alla riscossione del credito oggetto della fattura contestata.

Con sentenza n. 64/2021, il Giudice di pace accoglieva integralmente la domanda attrice. Rilevava che, a fronte del disconoscimento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sottoscrizione apposta sulla scheda di autolettura, la società convenuta non aveva richiesto la verificazione; dichiarava quindi che nulla era dovuto dall'attrice in relazione alla fattura controversa e condannava la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello Acea Ato 5 s.p.a, denunciando, per quanto ancora rileva, l'erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado attribuito rilievo decisivo alla mancata verificazione dell'autolettura, senza considerare che la fattura era fondata sulla lettura eseguita dal letturista il 1° giugno 2017; lamentava inoltre la violazione delle regole in materia di prova, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, il vizio di ultrapetizione e l'infondatezza delle statuizioni risarcitorie. La Turri resisteva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con sentenza n. 1306/2023 il Tribunale di Frosinone accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente fondato la decisione sull'avvenuto disconoscimento della scheda di autolettura e sulla mancata richiesta di verificazione e osservando che, pur non potendosi ritenere provata l'autolettura del 13 dicembre 2016, a fronte del relativo disconoscimento e della mancata verificazione, il consumo rilevato dal letturista in data 1° giugno 2017 doveva comunque essere saldato, avuto riguardo anche al dato storico dei consumi risultante alla data del 16 marzo 2010, e che la Turri non aveva dimostrato né il malfunzionamento del contatore né la riconducibilità dell'anomalia dei consumi a fattori esterni alla propria sfera di controllo. Riteneva tuttavia fondata la sola domanda relativa alle spese sostenute per il soggiorno presso il *bed and breakfast* in conseguenza del ritardo nell'installazione del nuovo contatore, limitatamente all'importo di euro 200,00. In riforma della sentenza impugnata condannava quindi la Turri alla restituzione della somma di euro 6.118,84 ricevuta in esecuzione della decisione di primo grado, oltre a interessi e spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Carla Turri, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso Acea Ato 5 s.p.a

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis.*1. c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui, pur dovendosi prescindere dall'autolettura del 13 dicembre 2016, in ragione del relativo disconoscimento e della mancata istanza di verificazione da parte della società erogatrice, il credito azionato da Acea Ato 5 s.p.a. doveva comunque ritenersi sussistente sulla base della lettura finale del contatore effettuata il 1° giugno 2017 e del differenziale rispetto al dato di consumo risultante alla data del 16 marzo 2010.

La tesi della ricorrente è che il Tribunale abbia pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni delle parti, alterando il contenuto della pretesa creditoria fatta valere dalla controparte. Assume che la fattura oggetto di contestazione costituisse una specifica fattura di conguaglio riferita al periodo 13 dicembre 2016 - 1° giugno 2017 e che il relativo importo fosse stato calcolato mediante la differenza tra il dato iniziale di mc 1270, risultante dall'autolettura disconosciuta, e il dato finale di mc 1764 risultante dalla lettura del 1° giugno 2017. Da ciò discenderebbe che una volta esclusa l'utilizzabilità del dato iniziale sarebbe venuto meno uno dei presupposti della contabilizzazione del conguaglio, con conseguente impossibilità di affermare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla somministrante. Secondo la ricorrente, il Tribunale, reputando comunque dovuto il pagamento sulla base della sola lettura finale e di un raffronto con il dato dei consumi registrato nel 2010, avrebbe finito per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertare un credito diverso da quello dedotto in giudizio dalla società resistente, la quale aveva chiesto il riconoscimento del credito incorporato nella specifica fattura di conguaglio e non già di un generico saldo di consumi. Il giudice d'appello avrebbe, pertanto, modificato uno degli elementi identificativi del *petitum* sostanziale della domanda riconvenzionale proposta da Acea Ato 5 s.p.a., sostituendo al periodo di riferimento indicato nella fattura una diversa base di calcolo non dedotta dalle parti e non corrispondente al titolo azionato. In aggiunta, il Tribunale non avrebbe potuto colmare la carenza del dato iniziale ricostruendo autonomamente la pretesa creditoria attraverso il richiamo ad altre risultanze storiche dei consumi, sicché la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1. Il motivo è infondato.

Non ricorre la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale pronunciato entro i limiti della domanda proposta dalla società appellante, avente ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria incorporata nella fattura contestata. La censura, pur formalmente prospettata quale vizio di ultrapetizione, investe in realtà il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice d'appello ha ritenuto provata l'esistenza del credito anche a prescindere dall'autolettura disconosciuta e attiene, pertanto, non alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì alla valutazione delle risultanze di causa. Non può condividersi, infatti, l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe accertato un credito diverso da quello azionato. L'oggetto della domanda riconvenzionale proposta da Acea Ato 5 s.p.a. è rimasto immutato ed era costituito dall'accertamento del credito incorporato nella fattura contestata dalla somministrata. Il giudice d'appello non ha sostituito tale pretesa con una diversa domanda né ha modificato il periodo di riferimento della fatturazione, ma ha ritenuto che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la medesima pretesa trovasse adeguato fondamento probatorio in risultanze istruttorie diverse da quelle valorizzate dal primo giudice.
In tema di giudizio d'appello, infatti, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al pari di quello del *tantum devolutum quantum appellatum*, non impedisce al giudice di rendere la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, né ricorre la sua violazione quando il giudice d'appello, rimanendo nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, decida l'impugnazione sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice o formulate dalle parti, valorizzando elementi di fatto risultanti dagli atti (Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6533). Nel caso di specie il Tribunale è rimasto all'interno del *thema decidendum* devoluto dall'impugnazione, rappresentato dalla debenza del credito portato dalla fattura n. 3017011000505891, limitandosi a reputarne raggiunta la prova sulla base della lettura del 1° giugno 2017, del dato storico dei consumi e dell'accertata funzionalità del misuratore, senza attribuire alla società un diritto diverso da quello fatto valere in giudizio. Né assume rilievo la deduzione secondo cui, una volta esclusa l'autolettura del 13 dicembre 2016, sarebbe venuto integralmente meno il fondamento della pretesa creditoria azionata dalla somministrante. Il Tribunale ha infatti espressamente rilevato che la fattura controversa non si riferiva esclusivamente al periodo di conguaglio 13 dicembre 2016 - 1° giugno 2017, ma comprendeva altresì i consumi relativi al periodo di riferimento 21 marzo 2017 - 1° giugno 2017. Il giudice *a quo*, pertanto, non ha attribuito alla società resistente un credito diverso da quello portato dalla fattura oggetto di contestazione, ma ha ritenuto che il consumo effettivamente rilevato dal letturista in data 1° giugno 2017, pur prescindendosi dall'autolettura disconosciuta, costituisse elemento idoneo a provare la debenza delle somme richieste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui la fattura controversa si fonderebbe su una lettura finale del contatore effettuata il 1° giugno 2017 che la stessa Turri avrebbe riconosciuto come effettiva e rispondente ai consumi reali, con la conseguenza che il relativo consumo avrebbe dovuto essere saldato. La tesi della ricorrente è che il Tribunale abbia erroneamente attribuito alle note autorizzate depositate all'esito dell'udienza del 16 luglio 2019 un contenuto confessorio mai espresso, attesa la costante contestazione tanto del funzionamento del contatore quanto della correttezza della contabilizzazione dei consumi riportati nella fattura di conguaglio. Sostiene che il giudice d'appello abbia fondato la decisione su un presupposto di fatto inesistente, reputando pacifico un dato che era invece oggetto di contestazione sin dall'atto introduttivo del giudizio. La ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale abbia omesso l'esame di una circostanza decisiva ripetutamente dedotta nel corso del giudizio, rappresentata dal fatto che una precedente fattura emessa dalla somministrante nel luglio 2016 riportava un consumo complessivo pari a 1407 mc, valore superiore a quello di 1270 mc indicato nell'autolettura del dicembre 2016 successivamente disconosciuta. Ad avviso della ricorrente, tale incongruenza dimostrerebbe l'erroneità della ricostruzione contabile posta a fondamento della fattura controversa e l'inattendibilità del dato iniziale utilizzato per il calcolo del conguaglio. Secondo la prospettazione difensiva, ove il Tribunale avesse adeguatamente considerato tale circostanza, già allegata nell'atto di citazione e ribadita nella comparsa di costituzione in appello, non avrebbe potuto ritenere provata la pretesa creditoria della società resistente, poiché sarebbe emersa l'impossibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

logica di giustificare un addebito commisurato a 494 mc di consumo sulla base di dati storici tra loro incompatibili.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono configurabili. Neppure astrattamente ipotizzabile è, in primo luogo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide *iuxta alligata et probata partium*, giacché essa può essere dedotta come vizio di legittimità soltanto denunciando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di propria iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), presupposti, nella specie, non sussistenti.

Inammissibile è, del pari, la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c., ravvisabile soltanto quando il giudice di merito, in assenza di una deroga normativamente prevista, disattenda il principio della libera valutazione delle prove ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime (Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., sez. VI-2, 18 marzo 2019, n. 7618; Cass., sez. VI-3, 31 agosto 2020, n. 18092). Ove si deduca, invece, che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile esclusivamente nei rigorosi limiti entro i quali l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Né assume carattere decisivo, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la circostanza valorizzata dalla ricorrente secondo cui una precedente fattura del luglio 2016 riportava un consumo complessivo pari a 1407 mc, superiore a quello risultante dall'autolettura del dicembre 2016. Tale rilievo è infatti volto a contestare la correttezza del dato iniziale utilizzato per la contabilizzazione del conguaglio, mentre la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione sull'attendibilità di tale dato (v. supra, sub § 1.1). La censura, pertanto, non attinge la *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Una volta accertato che il contatore era correttamente funzionante e che il consumo registrato era effettivamente quello rilevato dal misuratore, incombeva infatti sull'utente l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a infirmare la riferibilità di quel consumo alla propria utenza; onere che il giudice *a quo* ha ritenuto non assolto.

Va al riguardo ribadito che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del misuratore, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori esterni al proprio controllo e non evitabili mediante un'attenta custodia dell'impianto (Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 512; Cass., sez. III, 7 ottobre 2016, n. 23699; Cass., sez. VI-3, 9 gennaio 2020, n. 297).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il contatore era regolarmente funzionante e che la ricorrente non aveva fornito la prova della sussistenza di fattori esterni alla propria sfera di controllo e non evitabili mediante un'attenta custodia dell'impianto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Attinta da censura è la statuizione del Tribunale che, pur avendo ritenuto inutilizzabile l'autolettura del 12 dicembre 2016, ha reputato comunque fondata la pretesa creditoria di Acea Ato 5 S.p.a., affermando che il consumo rilevato il 1° giugno 2017 doveva essere saldato e che l'attrice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non aveva dimostrato di avere già provveduto al relativo pagamento. La tesi della ricorrente è che il Tribunale abbia erroneamente ripartito l'onere della prova: a fronte della tempestiva contestazione della fattura e del disconoscimento del documento recante l'autolettura, gravava sulla società somministrante l'onere di dimostrare la correttezza della contabilizzazione del conguaglio e, dunque, l'esistenza di entrambi i dati necessari al relativo calcolo, vale a dire il dato iniziale e quello finale dei consumi. Secondo la prospettazione della ricorrente, il dato iniziale di mc 1270 costituiva il presupposto indispensabile della fattura di conguaglio e risultava fondato esclusivamente sull'autolettura disconosciuta; una volta venuta meno, per effetto della mancata verificazione, l'efficacia probatoria di tale documento, la società resistente avrebbe dovuto fornire in altro modo la prova della correttezza del dato utilizzato per il calcolo della fattura. Da ciò fa discendere la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. e la richiesta di cassazione della sentenza impugnata.

3.1. Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando venga censurata la valutazione delle risultanze istruttorie (tra le molte, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598).

Nella specie non si rinviene alcun errore nell'individuazione della parte onerata della prova.

Il Tribunale ha infatti espressamente fatto applicazione del principio già richiamato secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del misuratore, mentre incombe sull'utente la dimostrazione che l'eccessività

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dei consumi sia dipesa da fattori esterni alla propria sfera di controllo e non evitabili con l'ordinaria diligenza nella custodia dell'impianto (Cass., sez. III, 7 ottobre 2016, n. 23699; Cass., sez. VI-3, 9 gennaio 2020, n. 297; Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 512).

Muovendo da tale premessa, il giudice *a quo* ha rilevato che il contatore risultava regolarmente funzionante, richiamando sul punto anche le dichiarazioni rese dall'idraulico incaricato dalla stessa attrice di verificarne il funzionamento e l'assenza di perdite, ed ha quindi ritenuto non assolto l'onere gravante sull'utente di dimostrare che l'entità dei consumi registrati fosse riconducibile a fattori estranei alla propria sfera di controllo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la fondatezza della pretesa creditoria di Acea Ato 5 s.p.a. senza considerare una specifica risultanza documentale acquisita agli atti, concernente i consumi registrati dal nuovo contatore installato il 19 marzo 2019 dopo la rimozione del precedente misuratore. Assume che, nel corso del giudizio di primo grado, mediante le note autorizzate depositate all'esito dell'udienza del 16 luglio 2019, era stato prodotto lo storico dei consumi risultanti dal nuovo contatore, dal quale emergeva che nel periodo compreso tra il 19 marzo 2019 e il 23 novembre 2020 il consumo complessivo era stato pari a 122 mc. Tale dato, rimasto incontestato dalla controparte, evidenzierebbe, ad avviso della ricorrente, un consumo medio annuo di gran lunga inferiore rispetto a quello posto a fondamento della fattura controversa, che aveva invece addebitato circa 494 mc per un periodo di soli sei mesi e ciò avrebbe dovuto far ritenere inattendibile la ricostruzione operata dalla società resistente e incongrua la pretesa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Deduce che tale circostanza era stata espressamente allegata nelle difese svolte sia in primo grado sia nel giudizio d'appello, ma non sarebbe stata in alcun modo esaminata dal Tribunale.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La censura non attinge la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Come già evidenziato, il Tribunale ha ritenuto provato il credito sulla base della lettura finale effettuata dal letturista, dell'accertata funzionalità del contatore e della mancata prova, da parte dell'utente, dell'esistenza di fattori esterni alla propria sfera di controllo idonei a giustificare l'anomalia dei consumi registrati. Il dato relativo ai consumi rilevati dal nuovo contatore in epoca successiva alla sostituzione del precedente misuratore non è, pertanto, decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché non è idoneo a dimostrare né il malfunzionamento del contatore in uso nel periodo oggetto di fatturazione né l'esistenza di fattori esterni alla sfera di controllo dell'utente. Il dato relativo ai consumi registrati dal nuovo contatore riguarda, infatti, un periodo successivo alla sostituzione del misuratore e non consente, di per sé, alcuna inferenza necessaria circa il funzionamento del precedente apparecchio né circa la riferibilità dei consumi rilevati nel periodo oggetto della fattura controversa. Esso si risolve in un elemento meramente indiziario dal quale la ricorrente pretende di desumere l'incongruità dei consumi accertati dal giudice di merito, sollecitando una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-*bis*, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente

Pasqualina Anna Piera Condello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale